



TRIBUNALE DI LECCO

Sezione Esecuzioni Immobiliari

N. [REDACTED] / 2013 R.G.E.

Il Giudice dell'Esecuzione, aa scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna,

premessi che:

- il Tribunale di Lecco con decreto datato 21.6.2017 ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter ss. L. 3/2012 nei confronti dei debitori sovraindebitati [REDACTED] e [REDACTED], disponendo ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al decreto;
- è pendente nei confronti dei suddetti debitori la procedura esecutiva di cui in epigrafe promossa da [REDACTED] SPA e [REDACTED] Brianza;
- il liquidatore ha chiesto di dichiarare la improseguibilità della procedura esecutiva e ha dichiarato di non volersi avvalere della facoltà di subentrarvi;
- le doglianze avanzate in udienza dal creditore [REDACTED] dovevano eventualmente essere rivolte al decreto del Tribunale di Lecco del 21.6.2017 con il quale è stata disposta la improseguibilità delle azioni cautelari ed esecutive e che il G.E. non può che limitarsi a prendere atto di detto provvedimento fin tanto che ;

Tutto ciò premesso il Giudice visti gli artt. 14-quinquies e 14-novies L. 372012.

P.Q.M.

-dichiara l'improcedibilità della presente procedura esecutiva;

-liquida, ai sensi dell'art.2, D.M. 227/2015, per l'attività svolta, in favore del professionista delegato alla vendita, Notaio [REDACTED] a carico della procedura, dedotto il fondo spese ricevuto, la somma pari ad Euro 1.301,90 (di cui euro 1,90 per spese e euro 1.300,00 per onorari), oltre accessori di legge, disponendo il pagamento in favore dell'Associazione Notarile della Provincia di Lecco.

Si comunichi alle parti, all'Associazione Notarile della Provincia di Lecco custode e liquidatore del patrimonio [REDACTED].
Lecco, 27/11/2017

Il Giudice dell'Esecuzione
[REDACTED]



sov. u. 10/17

IL TRIBUNALE DI LECCO

- sezione prima -

in persona del dott. [REDACTED] ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul ricorso ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 3 del 2012, rubricato al RG n. 10 del 2017, presentato da A. [REDACTED], c.f. [REDACTED], e [REDACTED], [REDACTED], rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del legale sito in Erba via Segantini n. 4:

premesse

che il suddetto ricorso, pur essendo presentato da entrambi i coniugi ANDREA GIUSEPPE [REDACTED], c.f. [REDACTED], e [REDACTED], [REDACTED] contiene in realtà due domande separate in quanto relative a soggetti diversi, con masse attive e passive distinte pur se in parte collegate, così da imporre lo svolgimento di due distinte procedure concorsuali;

rilevato

- che sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 9 comma 1° della legge citata in quanto il ricorrente ha presentato la domanda in qualità di consumatore e la sua residenza è situata a [REDACTED] dunque nell'ambito del circondario del Tribunale;
- che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b);
- che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, ed in particolare sono elencati i beni del debitore;
- che al ricorso è allegata la relazione particolareggiata del professionista nominato ex art. 15 comma 9° in sostituzione dell'organismo di composizione della crisi;
- che dagli atti e documenti depositati non risultano commessi atti in frode ai creditori;

ritenuto

- che la documentazione presentata consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
- che la relazione dell'OCC sia completa ed esaustiva;
- che ricorrano i presupposti di ammissibilità per l'apertura della procedura di liquidazione;
- che sussistano motivi di opportunità per nominare quale liquidatore il dott. ██████████, che avendo redatto la relazione allegata al ricorso quale professionista nominato ex art. 15 comma 9° L.F., già conosce la situazione patrimoniale dell'istante e le relative problematiche;
- che, nonostante la previsione dell'art. 14 quinquies comma 2° lett. b), all'apertura della Liquidazione non consegua necessariamente l'improcedibilità delle esecuzioni individuali pendenti; infatti se sicuramente da tale norma si trae l'impossibilità dei singoli creditori concorsuali di aggredire il patrimonio del debitore, al contempo dal testo normativo non si rinviene nessuna preclusione al Liquidatore di avvalersi della procedura esecutiva già avviata e pendente a tutela dell'esigenza di non disperdere l'attività fino a quel momento svolta (ad es. la perizia di stima, la pubblicità dell'asta imminente) nell'interesse della massa dei creditori; del resto la disciplina della Legge n. 3 del 2012 non è sul punto esauriente così da giustificare l'intervento dell'interprete, come reso evidente dal grossolano refuso del Legislatore che nella norma citata richiama erroneamente il provvedimento di omologazione; dunque, pur nel rispetto del dettato normativo, si deve ritenere legittimo il ricorso all'applicazione analogica dell'istituto di cui all'art. 107 comma 6° L.F., mutuato dalla parallela figura del Fallimento, così da consentire al Liquidatore la valutazione di opportunità circa il subentro nell'espropriazione già in atto;
- che non sussistono ragioni che giustifichino la previsione di particolari forme di pubblicità del presente provvedimento trattandosi della procedura riguardante un mero consumatore;
- che allo stato l'ammontare del reddito degli ultimi anni, il numero dei componenti della famiglia (moglie e tre figli) e la previsione di ultracapienza dell'attivo consenta di escludere la destinazione alla procedura di quota dei proventi dell'attività lavorativa del sovraindebitato;

DISPONE

la separazione della posizione della sig.ra A. [REDACTED],
con conseguente formazione di un separato fascicolo ed apertura di un diverso procedimento ai
sensi dell'art. 14 ter Legge n. 3 del 2012;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione nei confronti di A. [REDACTED] c.f.
[REDACTED]

NOMINA

quale Liquidatore il dott. [REDACTED] con studio in Lecco, [REDACTED]

DISPONE

- che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- che il Liquidatore valuti l'opportunità di subentrare in tutto o in parte alla procedura esecutiva pendente;
- che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati attraverso l'affissione nell'Albo del Tribunale;

ORDINA

- la trascrizione del decreto sui beni immobili o beni mobili registrati acquisiti all'attivo, a cura del liquidatore;
- al ricorrente la messa a disposizione del Liquidatore dei beni facenti parte del suo patrimonio, salva nomina come custode, con la precisazione che sono esclusi tutti i beni impignorabili o che il Liquidatore dovesse ritenere di non acquisire all'attivo e che al debitore è concesso di abitare presso l'immobile di proprietà fino alla sua vendita a condizione che non adotti comportamenti di ostacolo della procedura;

MANDA

alla pubblicazione sull'apposito sito.

Lecco ~~_____~~

Il Giudice

~~_____~~



TRIBUNALE DI LECCO
Depositato in Cancelleria

oggi 21 GIU 2017



IL CANCELLIERE

